



COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. nr.

4372

Ziano di Fiemme, lì 19.12.2025

ORDINANZA N.

57/25

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICO, PETARDI, MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI

IL SINDACO

Considerato che in occasione del periodo delle festività natalizie ed in particolare il 31 dicembre, caratterizzato dalla notevole presenza turistica, è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici.

Considerato che l'accensione, il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi genera disturbo della quiete pubblica, inquinamento ambientale e sofferenza agli animali domestici e non.

Considerato che in secondo luogo, detta attività genera l'abbandono indiscriminato di rifiuti sulle proprietà pubbliche di parchi e piazze, che poi devono essere rimossi dagli addetti comunali.

Visto che il pericolo dell'innesto di incendi rende necessaria la tutela delle proprietà pubbliche e private da possibili danni, diretti ed indiretti.

Ritenuto necessario impedire, su tutto il territorio comunale, l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, il benessere animale e la protezione del bene pubblico e privato.

Considerato che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi.

Visto Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

ORDINA

Con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri materiali pirotecnici, benchè di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in questo ultimo caso,

possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicci su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicci, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. Che sia trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Stradale, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento, nonché a tutti gli esercizi pubblici e commerciali.

PRECISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TRGA di Trento per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge; in alternativa è ammesso, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

